

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 19/12/2022)

Indice

Art. 1 – finalità

Art. 2 – definizione di spesa di rappresentanza

Art. 3 – tipologia delle spese di rappresentanza

Art. 4 – casi di inammissibilità delle spese di rappresentanza

Art. 5 – stanziamento di bilancio e procedure di spesa

Art. 6 – anticipazione economale

Art. 7 – disposizioni finali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza che l'Amministrazione comunale può sostenere, nell'ambito dei fini istituzionali, al fine di riordinare le stesse e garantire nel contempo una positiva immagine dell'ente, sia all'interno della propria organizzazione, sia nell'opinione pubblica.
2. L'assunzione di spese di rappresentanza è autorizzata nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Spese di rappresentanza sono tutte quelle spese effettuate a scopo promozionale per accrescere o mantenere il ruolo, il decoro, il prestigio e la reputazione dell'ente verso l'esterno. Esse devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell'ente, oltre che rivestire i caratteri dell'ufficialità, solennità, trasparenza, pubblicità, sobrietà e congruità.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di cerimonie e ricorrenze, oltreché di incontri, convegni, congressi, manifestazioni o iniziative, organizzati direttamente dall'ente o da altre Amministrazioni o soggetti.
3. Rientrano inoltre quelle sostenute per l'organizzazione e la gestione di manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, anche internazionale.
4. Costituiscono altresì spese di rappresentanza quelle connesse a servizi e prestazioni in occasione di attività e iniziative all'interno dell'ente nelle quali siano coinvolti uno o più organi del Comune.

Art. 3 – Tipologia delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza-quelle relative alle seguenti attività, prestazioni e iniziative:

- a. ospitalità a favore di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva, oltreché di personalità di rilievo negli stessi settori, purché trattasi di eventi aventi risonanza e importanza pubblica;
- b. colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico, effettuate da Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio con ospiti che rivestono le qualifiche di cui al precedente punto. Sono equiparati agli ospiti gli accompagnatori e gli autisti di rappresentanza;
- c. iniziative di promozione, anche all'estero, di attività imprenditoriali e prodotti di eccellenza locali;
- d. gemellaggi e rapporti istituzionali di collaborazione con altre città, regioni o stati;
- e. omaggi a favore di soggetti non facenti parte dell'Amministrazione comunale, particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'ente o organismo al quale appartengono, in occasione di particolari e significative ricorrenze;
- f. accoglienza e ospitalità a favore di partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della comunicazione (stampa, Radio e TV) e personalità, nell'ambito di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente;
- g. ogni altra iniziativa che rientri nelle finalità di cui all'art. 2.

Art. 4 – Inammissibilità delle spese di rappresentanza

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- b) omaggi e liberalità a favore di amministratori, dipendenti dell'ente ed ex dipendenti collocati in quiescenza, fatta eccezione per il riconoscimento di attività non legate alla funzione prestata per l'ente;
- c) spese per necrologi o telegrammi effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'ente, o delle loro famiglie;
- d) rinfreschi, colazioni di lavoro e bevande in genere per dipendenti e amministratori dell'ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio);
- e) servizi di ristorazione a favore di soggetti politici, sindacali e altri amministratori pubblici, che partecipano a incontri non aventi carattere di rappresentanza, ufficialità e solennità di cui all'art. 2;
- f) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

Art. 5 – Stanziamento di bilancio e procedure di spesa

1. Le spese di rappresentanza possono essere autorizzate nei limiti dello stanziamento di bilancio annualmente stabilito.

2. Le spese di cui sopra sono liquidate dal dirigente competente e pagate, anche mediante cassa economale, previa presentazione della relativa documentazione.

3. Il limite di spesa, con riferimento a ogni singolo atto di rappresentanza, pagabile mediante cassa economale è fissato in € 2.000,00, IVA esclusa.

Art. 6 – Anticipazione economale

Le spese di rappresentanza, laddove siano presenti esigenze imprevedibili e urgenti adeguatamente motivate, possono essere rimborsate mediante fondo economale.

In tal caso, il modulo di richiesta di rimborso o di pagamento deve essere accompagnato dalla scheda esplicativa, con allegata la documentazione giustificativa e fiscale – in originale – della spesa stessa.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di attività amministrativa e rappresentanza.